

## REGOLAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

*Approvazione CDA del 3 giugno 2024*

### ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della Società, nel rispetto dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 c.d. "Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito per brevità denominato "Codice").

### ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Nel rispetto dei principi del D.Lgs. 36/2023 e in particolare delle disposizioni dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche, come individuate nell'all. I.10 del Codice e di seguito riportate:
  - programmazione della spesa per investimenti;
  - responsabile unico del progetto (di seguito per brevità denominato "RUP");
  - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
  - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - redazione del progetto esecutivo;
  - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
  - predisposizione dei documenti di gara;
  - direzione dei lavori;
  - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
  - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - direzione dell'esecuzione;
  - collaboratori del direttore dell'esecuzione
  - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  - collaudo tecnico-amministrativo;
  - regolare esecuzione;
  - verifica di conformità;
  - collaudo statico (ove necessario).
2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
3. E' incentivabile lo svolgimento delle funzioni tecniche svolte in relazione a contratti di appalto, partenariato pubblico-privato ("PPP"), di concessione, nonché le procedure ad evidenza pubblica e gli affidamenti diretti.
4. E' incentivabile lo svolgimento delle funzioni tecniche svolte in relazione a contratti di lavori, nonché le concessioni di servizi e gli appalti di servizi e forniture ove sia stato nominato il Direttore di Esecuzione del Contratto (di seguito per brevità denominato "DEC"), ai sensi dell'art. 45 c. 2 del Codice.
5. E' incentivabile lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 1, effettivamente

svolte, anche nel caso di adesioni a convenzioni/Accordi Quadro di CONSIP o di altri soggetti aggregatori, qualora – in caso di appalti di servizi e forniture- sia stato nominato il DEC.

### ARTICOLO 3 - SOGGETTI DESTINATARI

1. I destinatari del fondo sono individuati tra i dipendenti della Società che svolgono direttamente le funzioni tecniche di cui al precedente art. 1, sia di natura tecnica che amministrativa.
2. Ai sensi dell'art. 45 c. 4, ultimo periodo, del Codice, gli incentivi non sono erogabili al personale con qualifica dirigenziale.

### ARTICOLO 4 – CALCOLO DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

1. Gli incentivi per le funzioni tecniche sono calcolati in misura non superiore al **2 per cento** dell'importo a base di procedura, come previsto per ciascun affidamento di lavori, servizi o forniture, come segue:

<b>Lavori</b>	Minori o uguali a 500.000 Euro	2,00%
	Superiori a 500.000 fino alla soglia Europea	1.80%
	Oltre la soglia Europea	1.50%
<b>Servizi e forniture</b>	Superiori a 40.000 Euro e minori o uguali a 500.000 Euro	2,00%
	Superiori a 500.000 Euro e minori o uguali a 1.000.000 Euro	1.80%
	Superiori a 1.000.000 Euro e minori o uguali a 5.000.000 Euro	1.50%
	Oltre 5.000.000 Euro	1,00%

2. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA e in generale tutte le somme a disposizione nel quadro economico.
3. **L'80 per cento** degli incentivi, calcolati come sopra, delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al precedente articolo 3, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente Regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della Società. Le spese di trasferta e/o missione non sono a carico degli incentivi.
4. **Il 20 per cento** delle risorse finanziarie di cui al comma 1, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato a:
  - a. acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
    - i. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
    - ii. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
    - iii. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

- b. in ogni caso:
  - i. per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  - ii. per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - iii. per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
5. Incrementa l'importo del 20%:
  - a. le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte
  - b. le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni svolte con personale esterno
  - c. le quote parti dell'incentivo prive dell'attestazione del dirigente,
  - d. le quote parti dell'incentivo non corrisposto in quanto superiore al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente nell'anno di maturazione dell'incentivo.
6. Gli incentivi sono a carico del quadro economico di ciascun affidamento di lavori, forniture o servizi.

#### **ARTICOLO 5 - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI**

1. Per ciascun lavoro, servizio o fornitura, il Consiglio di Amministrazione nomina il RUP tra i dipendenti di ruolo in possesso delle competenze e abilitazioni previste dalla legge e nomina altresì, anche su proposta del RUP, i Responsabili di fase, i componenti dell'ufficio di supporto al RUP, il Direttore dei Lavori e l'eventuale ufficio di Direzione Lavori, il DEC, ove consentito dalla norma, l'eventuale Direttore Operativo, il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo, l'eventuale verificatore di lavori/servizi soprassoglia comunitaria nonché le altre figure incaricate delle funzioni tecniche attingendo dalle risorse umane interne alla Società.
2. Nella nomina viene assicurato il principio di rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi laddove possibile, tenendo conto:
  - della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia di prestazioni da affidare;
  - delle esperienze professionali eventualmente acquisite;
  - dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi;
  - dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;
  - della capacità di collaborare con i colleghi al fine di uniformare atti e procedure;
  - della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
  - del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali;
  - del principio di incentivazione della produttività, sancito dalla vigente legislazione in materia di contrattazione collettiva.
3. Non possono essere concessi incarichi a soggetti che hanno subito condanne ai sensi dell'articolo 35-bis della legge 6 novembre 2012, n. 190.

#### **ARTICOLO 6 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI**

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del RUP, i

termini entro i quali vanno eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.

2. I termini per la direzione lavori o per l'esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e di redazione del certificato di collaudo/ Certificato di Regolare Esecuzione ("C.R.E.") o, per i servizi e le forniture, per la redazione del certificato di verifica di conformità/C.R.E..
3. I termini del collaudo/verifica di conformità non possono eccedere quelli previsti dall'articolo 116 del Codice, su proposta del RUP. Per le restanti funzioni tecniche i tempi devono essere individuati in accordo con il RUP sulla base della programmazione delle attività.
4. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

#### ARTICOLO 7 - MODALITÀ' E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

1. L'importo da corrispondere al personale viene ripartito, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste nell'ambito dei lavori, servizi o forniture da realizzare, previo accertamento positivo delle attività svolte, da parte del Consiglio di Amministrazione, con i criteri di seguito riportati:

LAVORI	%
RUP (di cui il 50% relativo alle funzioni svolte fino all'aggiudicazione e il 50% relativo alle funzioni svolte dopo l'aggiudicazione)	30
Collaboratori RUP (Responsabile di fase e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	10
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti	4
redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;	4
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;	4
redazione del progetto esecutivo;	4
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	4
Incaricato della verifica dei progetti	4
Incaricato responsabile della predisposizione della documentazione di gara	4
Ufficio direzione lavori (direttore operativo ispettori di cantiere)	4
Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione	8
Direttore Lavori	20
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	..
collaudo tecnico-amministrativo / C.R.E.	..
Collaudo statico (se necessario)	0

SERVIZI E FORNITURE	%
Programmazione della spesa per investimenti	2
RUP (di cui il 50% relativo alle funzioni svolte fino all'aggiudicazione e il 50% relativo alle funzioni svolte dopo l'aggiudicazione)	30
Collaboratore del RUP in fase di progettazione del servizio	8

SERVIZI E FORNITURE	%
Collaboratore del RUP in fase esecutiva	8
Responsabile di fase	10
predisposizione dei documenti di gara;	8
Direttore della esecuzione dei contratti di servizi / forniture	20
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	10
Redazione del certificato di verifica di conformità/C.R.E.	4

2. in caso di incarichi espletati da più persone la ripartizione è definita nel provvedimento adottato di cui all'articolo 5, comma 1.
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Società, in quanto affidate a personale esterno all'organico della Società, ovvero prive del relativo accertamento, incrementano la quota del 20% di cui al precedente art. 4 c. 4
4. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per la specifica attività, la parte della quota non assegnata viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività, su attestazione del Direttore Generale, sentito il RUP

#### ARTICOLO 8 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE

1. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 1, ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi **concluse** nei seguenti casi:
  - a) per le prestazioni del RUP, con il pagamento del saldo all'impresa contraente, ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo/verifica di conformità/C.R.E.
  - b) per la direzione lavori, con l'emissione dell'ultima rata a saldo all'impresa;
  - c) per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale/certificato di verifica di conformità, ovvero del certificato di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla normativa;
  - d) per la programmazione della spesa per investimenti con l'emanazione del relativo provvedimento (approvazione del programma triennale);
  - e) per la verifica dei progetti con l'invio al Responsabile del procedimento della relazione finale di verifica;
  - f) per la predisposizione delle procedure di gara, con la pubblicazione degli atti di gara;
  - g) per l'esecuzione dei contratti di forniture e servizi con l'emissione dell'ultima rata a saldo all'impresa;
  - h) per il collaudo statico con il deposito del relativo certificato.

#### ARTICOLO 9 - MODALITÀ' DI PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI

1. Gli incentivi vengono corrisposti su base annuale (dopo il 31 dicembre di ciascun anno), in misura proporzionale agli stati di avanzamento lavori, servizi o forniture e dei relativi certificati di pagamento, redatti dal RUP.
2. Gli incentivi possono essere corrisposti in un'unica soluzione al termine delle prestazioni, anziché in più soluzioni in corso d'opera, come previsto al precedente comma 1.

3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il Consiglio di Amministrazione, previa verifica dell'attività svolta, provvede con la liquidazione delle somme dovute, al termine di ogni annualità (dopo il 31 dicembre di ciascun anno) proporzionalmente allo stato di Avanzamento dei lavori o dei servizi e forniture come risultante dalla relativa contabilità.
4. Gli incentivi complessivamente maturati in un anno al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

#### **ARTICOLO 10 - RIDUZIONE DEI COMPENSI**

1. L'importo da corrispondere al personale è ridotto in caso di incrementi immotivati dei tempi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati sempreché gli stessi non arrechino aumenti dei costi previsti nel quadro economico e/o danni per la Società.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del Consiglio di Amministrazione che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato e in contraddittorio con il medesimo, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti.
3. Nel caso di cui al comma 1, il compenso spettante viene ridotto mediante l'applicazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una riduzione settimanale, pari alla percentuale netta dell'1 per cento dell'importo spettante, fino ad un massimo del 10 per cento del suddetto importo.
4. Nel caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una riduzione superiore al 10 per cento dell'importo spettante e in mancanza di concreta attività del soggetto inadempiente, il Consiglio di Amministrazione procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico determina la perdita del diritto al compenso da parte del dipendente incaricato.
5. Qualora il procedimento relativo all'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il RUP.

#### **ARTICOLO 11 – RIDUZIONE PER ERRORI ED OMISSIONI**

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio alla Società ovvero l'incremento dei costi contrattuali.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato e in contraddittorio con il medesimo.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, la Società procederà in via giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente e comunque non potranno essere erogati ulteriori compensi a favore dello stesso fino a concorrenza delle somme da restituire.

#### **ARTICOLO 12 - PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE**

1. In caso di ricorso a modifiche del contratto in corso d'opera, nelle ipotesi previste dal Codice, come da attestazione del RUP, che comportano un incremento dell'importo contrattuale nei limiti consentiti dalla legge, l'incentivo, di cui al presente Regolamento, sarà riferito al nuovo importo lordo di perizia, a condizione che la modifica comporti nuove lavorazioni o nuove prestazioni.
2. La revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 60 del Codice non dà diritto alla corresponsione dell'incentivo per le funzioni tecniche relativo al maggior importo.
3. Nel caso di cui al precedente comma 1, la liquidazione del relativo incremento dell'incentivo viene effettuata, secondo le aliquote già definite, a tutti soggetti aventi diritto di cui all'articolo 3.

#### **ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONE FINALE**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

#### **ARTICOLO 14 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Regolamento verrà applicato per tutte le procedure che verranno poste in essere successivamente alla data di approvazione.